



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SAVONA

SEZIONE 6

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 397/08

UDIENZA DEL

29/05/2009

ore 10:30

SENTENZA

N°

163

PRONUNCIATA IL:

29.5.2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

3.7.2009

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIACCARDI	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIMINO	MARCELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LOMAZZO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 397/08  
depositato il 24/04/2008

- avverso AVVISO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE n° 32 PUBBLICITA' 2007  
contro I.C.A. SRL PER CONTO DEL COMUNE DI ANDORA

proposto dal ricorrente:

CINEPLUS DI NEGRO PAOLO E C. SAS  
VIA AL SANTUARIO 6 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE IM

Il Segretario  
ASSISTENTE TRIBUTARIC  
*Isabella Diotallevi*

## FATTO

La società ricorrente gestisce un'arena cinematografica estiva sita in Andora ed impugna l'avviso, emesso dalla I.C.A. S.r.l.- concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Andora - con il quale vengono accertati l'omessa denuncia e l'omesso pagamento dell'imposta, per l'anno 2007, relativi a n. 8 locandine-manifesti, indicanti l'elenco dei film di agosto, ubicati in vie varie.

Chiede l'annullamento dell'accertamento in quanto contesta:

1. sia il periodo accertato che coincide con tutto l'anno, mentre l'apertura dell'arena è stagionale;
2. sia la effettiva configurabilità di pubblicità per i mezzi di comunicazione stampati per la programmazione.

La Concessionaria ICA si costituisce esponendo i motivi del proprio operato e sostenendone la legittimità ai sensi di legge, con la conseguenza che chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

Non risultano presentate successive memorie né richiesta la pubblica udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, presa visione degli atti di causa, verificata la normativa di cui al D.Lgs n.507/93 ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Per quanto riguarda la contestazione di cui al punto 2 è convincimento di questo organo giudicante che le locandine pubblicate e diffuse da parte della ricorrente realizzino a pieno titolo il presupposto impositivo della normativa citata consistendo in comunicazioni visive di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Peraltro il contenuto del messaggio altro non è che l'esposizione precisa dell'attività svolta dalla società che, indiscutibilmente, è economica a scopo di lucro.

L'applicazione dell'imposta e delle sanzioni, poi, discende dalla precisa lettera della norma che fa obbligo al soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, di presentare al Comune la dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati nonché la dimostrazione del relativo pagamento dell'imposta dovuta.

Si condivide l'assunto della Società accertatrice in merito al fatto che, giusto il comma 4 dell'art. 8 del citato decreto, qualora venga omessa la dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Tale presunzione è, pertanto, da ritenersi assoluta, con la conseguenza che anche il primo motivo di contestazione del ricorrente non può trovare accoglimento.

Attesa la particolarità della situazione esposta, comunque, ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P Q M

Respinge il ricorso.

Spese di lite compensate.

Savona, 29.5.2009

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

